

## REGOLAMENTO (CE) N. 264/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2000

relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, del trattato, la Commissione è tenuta a sorvegliare l'evoluzione della situazione di bilancio.
- (2) Il Consiglio, nel suo regolamento (CE) n. 1466/97, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche <sup>(3)</sup>, ha ritenuto opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del trattato con una procedura di allarme preventivo che gli consenta di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo.
- (3) La relazione del Consiglio Ecofin sulle esigenze statistiche nell'unione economica e monetaria, approvata il 18 gennaio 1999, sottolineava in particolare la necessità di statistiche congiunturali comuni e armonizzate della finanza pubblica per gli Stati membri, in particolare per quelli appartenenti all'unione economica e monetaria.
- (4) Le norme di contabilità nazionale, in particolare i concetti del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95), sono considerate strumenti suscettibili di garantire la comparabilità e la trasparenza dei dati tra gli Stati membri.
- (5) In vista della compilazione di una serie completa di conti trimestrali per il settore delle amministrazioni pubbliche nel quadro del SEC 95, va seguito un approccio per fasi successive, iniziando dal 2000 con una prima serie di componenti dei conti delle amministrazioni pubbliche disponibili in conformità ai concetti del SEC 95.
- (6) La priorità dovrebbe essere data alle componenti disponibili con regolarità che costituiscono indicatori attendibili delle tendenze in materia di finanza pubblica.
- (7) Le imposte, i contributi sociali effettivi e le prestazioni sociali, quale prima serie di componenti, costituiranno segnali di allarme preventivo di eventuali rischi per i bilanci e forniranno informazioni utili sugli sviluppi ciclici nell'economia.

(8) È stato consultato il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia di pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione 96/174/CE <sup>(5)</sup>.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1****Scopo**

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire l'elenco e le principali caratteristiche delle categorie di operazioni del SEC 95 che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere trimestralmente a iniziare dal 2000, al fine di rendere disponibile una serie di statistiche congiunturali comuni e armonizzate in materia di finanza pubblica.

**Articolo 2****Categorie interessate alla trasmissione di dati trimestrali**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati trimestrali per le seguenti categorie di risorse e impieghi delle amministrazioni pubbliche, come specificato nel SEC 95.

Nella sezione delle risorse:

- imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),
- di cui: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211),
- imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),
- imposte in conto capitale (D.91),
- contributi sociali effettivi (D.611).

Nella sezione degli impieghi:

- prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62).

**Articolo 3****Fonti e metodi per l'elaborazione dei dati trimestrali**

In sede di elaborazione dei dati trimestrali per le categorie di cui all'articolo 2 vanno rispettate le seguenti norme:

- 1) i dati trimestrali sono basati su informazioni dirette tratte da fonti basilari quali, ad esempio, le fonti amministrative o i conti pubblici, rappresentative, per ciascuna categoria, di almeno il 90 % di questa;

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.